Comune di Canosa di Puglia Provincia di Barletta Andria Trani



Regolamento per la definizione dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 11/11/2013

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono alle caratteristiche di assimilabilità stabilite sulla base dei criteri previsti dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra da parte dello Stato, si intendono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche qualitative e quantitative stabilite nei paragrafi successivi.

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- la garanzia dell'utilizzo, da parte del produttore, dell'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del produttore stesso.

Limiti qualitativi per l'assimilazione

In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), si intendono assimilabili agli urbani i seguenti rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo, purché il loro trattamento e/o smaltimento negli impianti autorizzati non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento e/o smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani e, altresì, purché - in caso di contaminazione dei rifiuti speciali sopraindicati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani – gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti:
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione -privati delle sorgenti luminose- PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;

Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie:
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D. Lgs. n. 22/1997;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) del DP.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'esterno del territorio comunale

Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche che:

- > siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- > non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- > presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - o consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - o polveri:
 - o materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Limiti quantitativi per l'assimilazione

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

superficie x Kd

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158, come da tabella allegata.

COEFFICIENTE KD PER LA DETERMINAZIONE CRITERIO QUANTITATIVO DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (D.C.C. N. 77 DEL 11/11/2013)

| | Categoria | kd |
|----|---|-------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 4,00 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 2,90 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 3,20 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 5,53 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 3,10 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 3,03 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 8,92 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 7,50 |
| 9 | Case di cura e riposo | 7,90 |
| 10 | Ospedali | 7,55 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 7,90 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 4,20 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, | |
| | ferramenta e altri beni durevoli | 7,50 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 8,88 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, | |
| | tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,90 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 10,45 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, | |
| | barbiere, estetista | 10,45 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, | |
| | fabbro, elettricista | 6,80 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 8,02 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 2,90 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,00 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 29,93 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 22,40 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 22,50 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e | |
| | formaggi, generi alimentari | 13,70 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 13,77 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 38,93 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 14,53 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 29,50 |
| 30 | Discoteche, night club | 6,80 |